IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. II - Febbraio 1931

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI.** Enciclica sul matrimonio cristiano (parte II e III), p. 33. - **S. C. del Concilio.** I. *Romana etc.* Circa il riparto dei frutti beneficiali intercalari, p. 50. II. *Toletana etc.* Della Messa «pro populo» nelle feste soppresse locali, p. 51. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Rescritto e estensione di indulgenze, p. 54. - **Pont. Comm. interpr. Codice.** Risoluzioni di Plenaria, p. 55. — **S. Congr. Cerimoniale.** I. Sul titolo di «Eccellenza», p. 56. II. Circa gli inviti di Cardinali e Vescovi a celebrare funzioni sacre, p. 57. — **QUESITI MINORI.** (n. 9-20), p. 60. — **BREVI RISPOSTE,** (n. 7-14), p. 62. — **BIBLIOGRAFIA,** p. 63. — **FATTI DEL MESE,** p. 64.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Sul matrimonio cristiano in ordine alle presenti condizioni, necessità e vizi nella famiglia e nella società.

Enciclica. *Casti connubii.* (Continuazione e fine). — Ed ora, per venire all'altro capo di errori, che riguardano la fede coniugale, ogni peccato che si commetta in danno della prole, viene di conseguenza che sia peccato in qualche modo anche contro la fede coniugale; perchè i beni del matrimonio vanno connessi l'uno con l'altro. Ma inoltre sono da noverarsi partitamente altrettanti capi di errori e di corruttele contro la fede coniugale, quante sono le virtù domestiche che questa fede abbraccia: la casta fedeltà dell'uno e l'altro coniuge; l'onesta soggezione della moglie al marito, e finalmente il saldo e sincero amore tra i due.

Corrompono dunque anzitutto la fedeltà coloro che stimano doversi essere indulgenti verso le idee e i costumi del nostro tempo, intorno alla falsa e dannosa amicizia con terze persone, e sostengono doversi in queste relazioni estranee consentire ai coniugi una certa maggior licenza di pensare o di operare, e ciò tanto più che (come vanno dicendo) non pochi hanno una congenita costituzione sessuale, a cui non possono soddisfare tra gli angusti confini del matrimonio monogamico. Quindi quella rigida disposizione d'animo, onde gli onesti coniugi condannano e ricusano ogni affetto ed atto libidinoso con terza persona, essi la stimano un'antiquata strettezza di mente e di cuore o una abbietta e vile gelosia; e però dicono nulle o da annullare le leggi penali dello Stato intorno all'obbligo della fede coniugale.

L'animo nobile dei casti coniugi anche solo per lume naturale respinge e disprezza certamente simili errori, come vanità e brutture; e siffatta voce della natura è approvata e confermata dal comandamento di Dio «Non fornicare» (1), e da quello di Cristo: «Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulterio con essa» (2). E nessuna consuetudine o pravo esempio e nessuna parvenza di progresso umano potrà mai indebolire la forza di questo divino precetto. Perchè come è sempre il

(1) *Esodo*, XX, 14.
(2) MATT., V, 28.

medesimo « Gesù Cristo ieri ed oggi e nei secoli » (1), così è sempre la medesima dottrina di Cristo della quale non cadrà un punto solo, sino a tanto che tutto sia adempito (2).

Quegli stessi maestri di errori che offuscano il candore della fede e della castità coniugale, facilmente scalzano altresì la fedele ed onesta soggezione della moglie al marito. E anche più audacemente molti di essi affermano con leggerezza essere quella una indegna servitù di un coniuge all'altro: i diritti tra i coniugi essere tutti uguali, e che essendo essi violati con la servitù di una parte, bandiscono superbamente come già fatta o da procurarsi una certa *emancipazione* della donna. E questa emancipazione dicono dovere essere triplice; e nella direzione della società domestica, e nell'amministrazione del patrimonio, e nell'esclusione o soppressione della prole; e la chiamano emancipazione *sociale*, *economica*, *fisiologica*: fisiologica, in quanto vogliono che la donna, a seconda della sua libera volontà, sia o debba essere sciolta dai pesi coniugali, sia di moglie, sia di madre (e che questa, più che emancipazione, debba dirsi nefanda scelleratezza, già abbiamo bastantemente dichiarato); emancipazione economica, in forza della quale la moglie, senza saputa e contro il volere del marito, possa liberamente avere, trattare e amministrare affari suoi privati, trascurando figli, marito e famiglia; emancipazione infine sociale, in quanto si rimuove dalla moglie la cura domestica sì dei figli come della famiglia, perchè, mettendo questa da parte, possa assecondare il proprio genio e dedicarsi agli affari e agli uffici anche pubblici.

Ma neppure questa è vera emancipazione della donna, nè è la ragionevole e dignitosa libertà che si conviene a cristiana e onorata donna e sposa; è piuttosto corruzione dell'indole muliebre e della dignità materna e perversione di tutta la famiglia, in quanto il marito resta privo della moglie, i figli della madre, la casa e tutta la famiglia della sua sempre vigile custode. Che anzi questa falsa libertà e innaturale eguaglianza coll'uomo torna a ruina della stessa donna; giacchè se la donna scende dalla sede veramente regale, a cui, tra le domestiche pareti, fu dal Vangelo innalzata, presto ricadrà nella vecchia servitù (se non di apparenza, certo di fatto) e ridiventerà, come nel paganesimo, un mero istrumento dell'uomo.

Quell'eguaglianza poi di diritti, che tanto si esagera e si mette innanzi, deve riconoscersi in tutto quello che è proprio della persona e dignità umana, e che consegue dal patto nuziale ed è insito nel matrimonio; nel che certo, l'uno e l'altro coniuge godono perfettamente dello stesso diritto e son legati da uno stesso dovere; nel resto deve esservi una certa ineguaglianza e temperamento, che è richiesto dal bene stesso della famiglia e dalla doverosa unità e fermezza dell'ordine e della società domestica.

Tuttavia, se in qualche luogo le condizioni sociali ed economiche della donna maritata debbono mutarsi alquanto per le mutate consuetudini e usi della umana convivenza, appartiene al pubblico magistrato adattare alle odierne necessità ed esigenze i diritti civili della moglie, tenuto conto di ciò che è richiesto dalla diversa indole naturale del sesso femminile, dalla

(1) *Ebrei*, XIII, 8..
(2) Cfr. MATT., V, 18.

onestà dei costumi e dal comune bene della famiglia; purchè l'ordine essenziale della società domestica rimanga intatto, come quello che fu istituito da un'autorità e sapienza più alta della umana, cioè divina, e non può cambiarsi per leggi pubbliche o privati beneplaciti.

Ma vanno ancor più oltre i recenti sovvertitori del matrimonio, col sostituire al sincero e solido amore, che è il fondamento dell'intima dolcezza e felicità coniugale, una certa cieca convenienza di carattere e concordia di gusti, che chiamano simpatia; col cessar della quale sostengono che si rallenta e si scioglie l'unico vincolo, onde gli animi si uniscono. Che altro mai sarà questo, se non un edificare la casa sopra l'arena? Della quale dice Cristo, che appena venga assalita dai flutti dell'avversità subito vacillerà e ruinerà: « E soffiarono i venti e imperversarono contro quella casa, ed ella andò giù, e fu grande la sua ruina » (1). Al contrario, la casa che sia stata eretta sulla pietra, cioè sul mutuo amore tra i coniugi, e rassodata da una consapevole e costante unione di animi, non sarà mai scossa, nonchè abbattuta, da nessuna avversità.

Abbiamo fin qui rivendicato, Venerabili Fratelli, i due primi eccellentissimi beni del matrimonio cristiano insidiati dai sovvertitori della società odierna. Ma siccome a questi va innanzi di gran lunga un terzo bene, quello del *sacramento*, così non ci fa meraviglia il vedere che anzitutto questa bontà ed eccellenza sia da costoro molto più veementemente impugnata. E da prima insegnano che il matrimonio è cosa affatto profana e meramente civile e in nessun modo da commettersi alla società religiosa, cioè alla Chiesa di Cristo, ma soltanto alla società civile; e soggiungono inoltre che il nodo nuziale dev'essere affrancato da ogni legame d'indissolubilità, col tollerare non solo ma col sancire per via di legge le separazioni ossia divorzi dei coniugi; dal che alfine nascerà che il matrimonio, spogliato di ogni santità, se ne rimanga nel novero delle cose profane e civili.

Come prima cosa e principale stabiliscono che l'atto civile sia da ritenersi quale vero contratto nuziale (e lo chiamano comunemente *matrimonio civile*); l'atto religioso poi sia un mero aggiunto da permettersi, al più, al volgo superstizioso. Di poi vogliono che senza rimprovero d'alcuno sia lecito li matrimonio tra cattolici ed acattolici, non avendo riguardo alla religione e senza chiedere il consenso dell'autorità religiosa. Un'altra cosa, che viene di conseguenza, consiste nello scusare i fatti divorzi e nel lodare e propugnare quelle leggi civili, che favoriscono la dissoluzione del vincolo stesso.

Per quanto riguarda la natura religiosa di qualsivoglia matrimonio, e molto più del matrimonio cristiano che è altresì sacramento, avendo Leone XIII largamente trattato e appoggiato con gravi argomenti quello che in questa materia è da notare, rimandiamo all'Enciclica che Noi più volte abbiamo citato e apertamente dichiarata Nostra. Qui stimiamo dover ripetere soltanto alcuni pochi punti.

Anche col solo lume della ragione, massime chi voglia investigare gli antichi monumenti della storia, e interrogare la costante coscienza dei popoli

(1) MATT., VII, 27.

e consultare le istituzioni e i costumi di tutte le genti, si potrà dedurre chiaramente essere inerente allo stesso matrimonio naturale qualche cosa di sacro e di religioso, « non sopravvenuto ma congenito, non ricevuto dagli uomini ma inserito dalla natura », avendo il matrimonio « Dio per autore, ed essendo stato, fin da principio, una tal quale figura dell'Incarnazione del Verbo di Dio » (1). La ragione sacra del coniugio, che va intimamente connessa con la religione e con l'ordine delle cose sacre, risulta sì dall'origine sua divina, che abbiamo ricordato, sì dal suo fine, che è generare ed educare a Dio la prole e condurre parimenti a Dio i coniugi mediante l'amore cristiano e il vicendevole aiuto; sì finalmente dall'ufficio stesso naturale del matrimonio, voluto dalla provvida mente di Dio Creatore, per essere come un tramite onde si trasmette la vita, facendo in ciò i genitori quasi da ministri dell'onnipotenza divina. A tutto questo si aggiunge la nuova ragione di dignità, derivante dal sacramento, in grazia del quale il matrimonio cristiano è divenuto di gran lunga più nobile ed è stato elevato a tanta eccellenza, da apparire all'Apostolo un grande mistero, in tutto onorabile (2).

La qual natura religiosa del matrimonio e la sublime sua significazione della grazia e dell'unione fra Gesù Cristo e la Chiesa, richiede dai futuri sposi una santa riverenza per le nozze cristiane e un santo amore e zelo perchè il matrimonio, che stanno per contrarre, si avvicini il più possibile al modello di Cristo e della Chiesa.

Molto mancano su questo punto, e talora mettendo in pericolo la loro salvezza eterna, coloro che, senza gravi motivi, contraggono matrimonio misto. Da siffatti matrimoni misti il provvido amore materno della Chiesa distoglie i fedeli per gravissime ragioni, come si fa manifesto fa molti documenti compendiati in quel canone del Codice di diritto canonico, che dice: « La Chiesa con ogni severità vieta dappertutto, che si contragga matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia cattolica, l'altra appartenente a setta eretica o scismatica; se poi vi è pericolo di perversione del coniuge cattolico e della prole, il matrimonio è vietato dalla stessa legge divina » (3). Ed anche quando la Chiesa si induce, attese le circostanze dei tempi, delle cose e delle persone, a concedere la dispensa da queste severe disposizioni (salvo il diritto divino e rimosso con opportune guarentigie, quanto è possibile, il pericolo di perversione), non può non avvenire, se non difficilmente, che il coniuge cattolico abbia a risentire qualche danno da siffatto matrimonio. Da esso infatti non raramente deriva nei discendenti una luttuosa defezione dalla religione, o almeno il cadere facilmente nell'indifferenza religiosa, vicinissima alla incredulità ed alla empietà. Inoltre, in questi matrimoni misti, è resa molto più difficile quella viva unione degli animi, la quale deve imitare il mistero dianzi ricordato, cioè l'arcana unione della Chiesa con Cristo.

Giacchè verrà a mancare facilmente la stretta unione degli animi; la quale, com'è segno e nota distintiva della Chiesa di Cristo, così dev'essere distintivo, decoro ed ornamento del coniugio cristiano. In fatti suole scio-

(1) Leone XIII, Lett. encicl. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.
(2) Cfr. *Efes.*, V, 32; *Ebr.*, XIII, 4.
(3) *Cod. iur. can.*, c. 1060.

gliersi o almeno rallentarsi il vincolo dei cuori, dove è diversità di pensiero e di affetto circa le cose più alte e supreme dall'uomo venerate, cioè nelle verità e nei sentimenti religiosi. Quindi viene il pericolo che languisca l'amore tra i coniugi e ne vada in rovina la pace e la felicità della famiglia, la quale fiorisce principalmente dall'unità dei cuori. E così già, da tanti secoli, l'antico Diritto Romano aveva definito: «Il matrimonio è la congiunzione dell'uomo e della donna nel consorzio di tutta la vita e nella comunicazione del diritto divino ed umano» (1).

Ma quello che soprattutto impedisce la restaurazione e la perfezione del matrimonio stabilito da Cristo Redentore, è, come avvertimmo, Venerabili Fratelli, la sempre crescente facilità dei divorzi. Che anzi, gli odierni fautori del neopaganesimo, per nulla fatti saggi dall'esperienza, vanno sempre più acremente oppugnando la sacra indissolubilità del coniugio e le leggi che la difendono, e sostengono doversi dichiarare lecito il divorzio, affinchè una legge nuova e più umana venga sostituita a leggi antiquate e sorpassate.

Essi rappresentano molte e varie ragioni per il divorzio; alcune provenienti da vizio o colpa delle persone, altre inerenti alle cose stesse (le une dicono soggettive e le altre oggettive); in una parola, tutto quello che rende più aspra ed ingrata la indivisibile convivenza. E pretendono di dimostrare siffatte ragioni, per molti capi: da prima, per il bene di ambedue i coniugi, sia dell'innocente, il quale ha perciò il diritto di separarsi dal coniuge reo, sia del colpevole di delitti, che per questo appunto deve essere separato da una unione ingrata e coatta; di poi, per il bene della prole, la quale resta priva della retta educazione, essendo troppo facilmente scandalizzata e ritratta dalla via della virtù per le discordie e altre colpe dei genitori; infine, per il bene comune della società, giacchè questo richiede, che anzitutto si sciolgano affatto quei matrimoni i quali non valgono più ad ottenere il fine inteso dalla natura; e che inoltre si permettano dalla legge i divorzi sia per prevenire quei delitti che si possono facilmente temere dalla convivenza di tali coniugi, sia per evitare che cadano sempre più in ludibrio i tribunali e l'autorità delle leggi, quando i coniugi, ad ottenere la bramata sentenza di divorzio, o commettono a bella posta quei delitti per i quali il giudice può sciogliere il vincolo a norma di legge, o sfacciatamente mentiscono e spergiurano di averli commessi, non ostante che il giudice vegga chiaramente lo stato delle cose. Pertanto, essi dicono, le leggi devono in ogni modo conformarsi a tutte queste necessità, alle mutate condizioni dei tempi, opinioni degli uomini, istituzioni e costumi delle Nazioni; i quali motivi per sè soli, e massimamente se tutti insieme considerati, dimostrerebbero con evidenza che per determinate cause deve assolutamente concedersi la facoltà di divorzio.

Altri, con più audacia, opinano che il matrimonio, come contratto meramente privato, deve essere lasciato al consenso e all'arbitrio privato dei due contraenti, come avviene degli altri contratti privati; e perciò sostengono che può essere sciolto per qualsiasi motivo.

Senonchè, contro tutte queste insanie sta immobile, Venerabili Fratelli,

(1) Modestinus (in Dig., lib. XXIII, II: *De ritu nuptiarum*), lib. I, Regularum.

la legge di Dio, da Cristo amplissimamente confermata, e che non può venire smossa da nessun decreto degli uomini, opinione di popoli o volontà di legislatori: « Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non separi » (1). E se l'uomo ingiuriosamente si attenta a separarlo, il suo atto è del tutto nullo, e resta immutabile quanto Cristo apertamente confermò: « Chiunque rimanda la moglie e ne sposa un'altra, è adultero, e chi sposa la rimandata dal suo marito, è adultero » (2). E queste parole di Cristo riguardano qualsiasi matrimonio, anche quello soltanto naturale e legittimo; giacchè ad ogni vero matrimonio spetta quella indissolubilità, per la quale esso è sottratto, quanto alla soluzione del vincolo, e all'arbitrio delle parti e ad ogni potestà laicale.

E qui deve pure essere ricordato il solenne giudizio, onde il Concilio Tridentino condannò le insanie stesse di anatema: « Chiunque dice, che il vincolo del matrimonio può essere sciolto dal coniuge, a causa di eresia o di molesta coabitazione o di affettata assenza, sia anatema » (3); e inoltre: « Chiunque dice che la Chiesa erra quando ha insegnato e insegna che, secondo la dottrina evangelica ed apostolica, non può essere disciolto il vincolo del matrimonio per l'adulterio di uno dei coniugi, e che nessuno dei due, neanche l'innocente che non diede motivo all'adulterio, può contrarre altro matrimonio, vivente l'altro coniuge, e che commette adulterio tanto colui il quale, ripudiata l'adultera, sposa un'altra, quanto colei, che abbandonato l'adultero sposa un altro, sia anatema » (4).

Che se non errò nè erra la Chiesa in questa sua dottrina, e perciò è al tutto certo che il vincolo del matrimonio non può esser disciolto neppure per l'adulterio, ne segue con evidenza che molto minor valore hanno tutti gli altri motivi di divorzio, di molto più deboli, che sogliono o possono mai allegarsi, e quindi non è da farne verun conto.

Del resto, le obbiezioni che vengono mosse contro la saldezza del vincolo da quel triplice capo, sono di facile soluzione. Infatti, i danni ricordati vengono impediti e i pericoli rimossi, se in quelle estreme circostanze si permette la separazione imperfetta dei coniugi, rimanendo cioè intatto il vincolo; la quale separazione è consentita chiaramente dalla legge della Chiesa nelle chiare parole dei canoni che trattano della separazione del talamo, della mensa e dell'abitazione (5). Lo stabilire poi le cause di tale separazione, le condizioni, il modo e le cautele onde si provveda all'educazione dei figli e all'incolumità della famiglia e si rimuovano quanto è possibile i danni tutti derivanti ai coniugi, alla prole e alla stessa comunità civile, spetta alle leggi sacre e, almeno in parte, anche alle leggi civili, in quanto si attiene alle cose e agli effetti civili.

Tutti gli argomenti poi, che sogliono apportarsi, e sopra abbiamo toccati, a dimostrare la indissolubilità del matrimonio, valgono chiaramente

(1) Matt., XIX, 6.
(2) Luca, XVI, 18.
(3) *Conc. Trident.*, sess. XXIV, c. 5.
(4) *Conc. Trident.*, sess, XXIV, c. 7.
(5) *Cod. iur. can.*, c. 1128 seg.

con uguale forza ad escludere non solamente la necessità ma anche ogni facoltà o concessione di divorzio. Inoltre quanti sono gli eccellenti vantaggi che militano per la indissolubilità, altrettanti all'opposto appaiono i danni del divorzio, e questi perniciosissimi e agli individui e a tutta l'umana convivenza.

E, per valerci di nuovo della dottrina del Nostro predecessore, appena è necessario osservare che quanta copia di beni in sè contiene la fermezza indissolubile del matrimonio, altrettanta messe di mali portano seco i divorzi. Da una parte, con la fermezza del vincolo, i matrimoni sono pienamente sicuri; dall'altra invece, con la possibilità e anzi probabilità del divorzio, il legame nuziale diventa mutabile o almeno soggetto ad ansietà e sospetti. Dall'una parte viene mirabilmente consolidata la mutua benevolenza e comunione di beni, dall'altra deplorevolmente indebolita per l'offerta facoltà di separarsi. Da una parte validi presidii alla fedeltà dei coniugi, dall'altra perniciosi incitamenti all'infedeltà. Dall'una la procreazione, protezione ed educazione della prole efficacemente promossa, dall'altra sempre esposta ai più gravi danni. Da una parte chiuso l'adito molteplice alle discordie tra le famiglie e i parenti, dall'altra datane più frequente occasione. Dall'una più facilmente sopiti i germi di dissensioni, dall'altra più copiosamente e largamente seminati. Dall'una massimamente redintegrata e felicemente restaurata la dignità e l'ufficio della donna nella famiglia e nella società; dall'altra indegnamente depressa, esposta com'è la sposa al pericolo di « venire abbandonata dopo di aver servito alla passione dell'uomo » (1).

E poichè a distruggere le famiglie – per concludere con le gravissime parole di Leone XIII – « ed abbattere la potenza dei regni niente ha maggior forza che la corruzione dei costumi, è agevole conoscere che alla prosperità delle famiglie e delle Nazioni sono funestissimi i divorzi, i quali nascono da depravate consuetudini, e, come ne attesta l'esperienza, aprono l'adito ad una sempre maggiore corruttela del pubblico e privato costume. E questi mali appariranno anche più gravi se pongasi mente che non vi sarà mai alcun freno sì potente che valga a contenere entro certi e prestabiliti confini la licenza una volta conceduta dei divorzi. È grande la forza degli esempi, maggiore quella delle passioni; per tali eccitamenti avverrà certo che la sfrenata voglia dei divorzi, serpeggiando ogni dì più largamente, invada l'animo di moltissimi, a guisa di morbo che si sparge per contagio, o come torrente che, rotti i ripari, trabocca » (2).

E perciò, come nell'Enciclica stessa si legge, « ove non si muti consiglio, le famiglie e la società umana dovranno stare in perpetuo timore di essere travolte nel rivolgimento e scompiglio di tutte le cose » (3). Orbene, la corruzione tuttodì crescente e l'incredibile depravazione della famiglia nelle regioni pienamente dominate dal comunismo, ben dimostrano con quanta verità tutto ciò sia stato prenunziato cinquant'anni addietro.

(1) LEONE XIII, Lett. enciel. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.
(2) Lett. enciel. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.
(3) Lett. enciel. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.

III. - Finora, Venerabili Fratelli, abbiamo con venerazione ammirato le disposizioni date dal sapientissimo Creatore e Redentore dell'uman genere in ordine al matrimonio, addolorati in pari tempo di vedere sì spesso rese vane e conculcate tali sacre intenzioni della divina Bontà dalle passioni, dagli errori e vizi degli uomini. È quindi naturale che noi rivolgiamo la sollecitudine paterna dell'animo Nostro a trovare rimedi opportuni ad estirpare interamente i perniciosissimi abusi già ricordati, e a rendere dappertutto al matrimonio il dovuto rispetto.

Aiuterà a ciò principalmente il ricordare quella massima certissima, che è comunemente ammessa dalla sana filosofia e dalla sacra teologia: che per ricondurre al loro pristino stato, secondo la loro natura, le cose che hanno deviato dalla rettitudine, non vi è altra via che di riportarle a conformità della ragione divina, la quale (come insegna l'Angelico) (1) è l'esemplare della perfetta rettitudine. Per questo il Nostro predecessore, di f. m., Leone XIII, ben a ragione, incalzava i naturalisti con queste gravissime parole: « È legge divinamente sancita che le cose istituite dalla natura e da Dio, si sperimentino da noi tanto più utili e salutari, quanto più rimangono intere ed immutabili nel loro stato naturale: essendochè Iddio creatore di tutte le cose ben conobbe ciò che alla istituzione e al mantenimento di ciascuna sia espediente, e tutte con la volontà e mente sua le ha in guisa ordinate, che ognuna debba convenientemente raggiungere il suo fine. Ma se la temerità e malvagità degli uomini voglia rimutare e sconvolgere l'ordine delle cose provvidissimamente stabilito, allora anche le cose con somma sapienza ed altrettanta utilità istituite o cominciano a nuocere, o lasciano di giovare, sia perchè col mutare abbiano perduta la virtù di far bene, sia perchè Iddio stesso voglia piuttosto prendere siffatti castighi dell'orgoglio e dell'audacia dei mortali » (2).

È dunque necessario per ricondure il retto ordine nella materia matrimoniale, che tutti considerino il disegno divino intorno al matrimonio e cerchino di conformarsi ad esso.

E poichè tale studio è soprattutto contrastato dalla forza della concupiscenza, che è senza dubbio la cagione principale per cui si pecca contro le sante leggi coniugali, e non potendo l'uomo tener a sè soggette le passioni se prima non sottomette sè a Dio, a ciò bisogna anzitutto rivolgere le cure secondo l'ordine divinamente stabilito. È legge inderogabile che chi vive soggetto a Dio veda con l'aiuto della divina grazia assoggettarsi a sè le passioni e la concupiscenza, ed al contrario chi è ribelle a Dio, esperimenti con dolore l'interna lotta delle passioni violente. Nè ciò va senza una sapiente disposizione, come dimostra sant'Agostino: « Infatti è giusto che l'inferiore si assoggetti al superiore; in modo che chi vuole a sè soggetto chi è sotto di sè, debba a sua volta star soggetto a chi è sopra di sè. Riconosci l'ordine, cerca la pace! *Tu a Dio: e la carne a te.* Che di più giusto? Che di più bello? Tu al maggiore, a te il minore: servi tu a Colui che creò te, perchè a te serva ciò che è stato creato per te. Bada però, l'ordine non l'in-

(1) *Summ. theolog.*, 1ª-2ae, q. 91, a. 1-2.

(2) Lett. encicl. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.

tendiamo, non lo proponiamo così: *A te la carne*, e *tu a Dio*, sibbene *Tu a Dio, e la carne a te!* E se trascuri il *Tu a Dio*, non raggiungerai mai l'*A te la carne.* Tu che non ubbidisci al Signore, sei tormentato dal servo » (1).

Tale ordinamento della divina Sapienza è pure attestato, per ispirazione dello Spirito Santo, dal santo Dottore delle Genti, dove, a proposito dei sapienti antichi i quali ricusavano di prestare culto e venerazione al Creatore dell'universo da essi ben conosciuto, si esprime così: « Per questo Iddio li abbandonò ai desideri del loro cuore, all'immondezza, talchè disonorassero in se stessi i corpi loro »; e di nuovo: « Per questo Iddio li diede in balìa di ignominiose passioni » (2), perchè « Iddio resiste ai superbi e largisce la grazia agli umili » (3), senza la quale, come insegna lo stesso Dottore delle Genti, l'uomo non può soggiogare la ribelle concupiscenza (4).

Poichè dunque non è possibile raffrenare, come si deve, le indomite brame, senza che prima l'anima presti l'umile ossequio della pietà e della riverenza al Creatore, questo soprattutto è necessario, che coloro che stringono il sacro vincolo matrimoniale siano bene compenetrati da una profonda pietà verso Dio, la quale informi tutta la loro vita, e riempia la mente e la volontà di somma venerazione verso la suprema Maestà di Dio.

Ben dunque e conforme al più sano e perfetto senso cristiano si guidano quei Pastori di anime, i quali per impedire che gli sposi non abbiano nel matrimonio a deviare dalla legge di Dio, anzitutto li esortano agli esercizi di pietà e di religione, ad unirsi totalmente a Dio, ad invocarne costantemente l'aiuto, a frequentare i sacramenti, a fomentare e custodire, sempre e in tutto, sentimenti di devozione e pietà verso Dio.

Grandemente invece si ingannano coloro i quali, lasciati da parte questi mezzi che trascendono la natura, credono di potere, per mezzo dei soli ritrovati delle scienze naturali (come la biologia, lo studio delle trasmissioni ereditarie e simili), persuadere gli uomini a frenare le concupiscenze carnali. Nè con ciò intendiamo dire che non si debba tener conto anche di questi aiuti naturali quando non siano illeciti: perchè è lo stesso Dio, unico autore della natura e della grazia, il quale ha disposto che i beni sì dell'uno come dell'altro ordine servano ad uso ed utilità degli uomini. I fedeli, dunque, possono e debbono giovarsi anche degli aiuti naturali. Ma sbagliano quelli che credono bastar questi a guarentire la castità dell'unione matrimoniale, o che stimano trovarsi in essi una maggiore efficacia che non nell'aiuto soprannaturale della grazia.

Ma tale conformità della convivenza e dei costumi matrimoniali alle leggi di Dio, senza la quale non si potrebbe avere un'efficace ristaurazione di esso, suppone che da tutti si possa conoscere facilmente, con ferma certezza e senza mescolanza di errore, quali siano queste leggi. A nessuno può sfuggire a quanti inganni si aprirebbe l'adito, quanti errori si mischierebbero alla verità, se tale indagine fosse lasciata alla ragione individuale munita

(1) S. Augustin., *Enarrat. in Ps.*, 143.
(2) *Rom.*, I, 24, 26.
(3) Giac., IV, 6.
(4) Cfr. *Rom.*, VII, VIII.

del solo lume naturale, ovvero se tale investigazione fosse affidata alla privata interpretazione della verità rivelata. Il che se vale di tante altre verità di ordine morale, soprattutto si deve dire di quelle che spettano al matrimonio, atteso che tanto facile sia che la passione della voluttà venga a sopraffare la debolezza umana, ingannarla e sedurla; tanto più che l'osservanza della legge di Dio richiede talvolta dai coniugi dei sacrifizi ardui e diuturni; e l'esperienza dimostra che di questi appunto si serve l'umana fragilità come di pretesti per esimersi dall'osservanza della legge divina.

Affinchè pertanto la conoscenza vera e sincera della legge divina, e non una simulazione ed una corrotta immagine di essa, sia di luce e guida alle menti e alla condotta degli uomini, si richiede che alla pietà verso Dio e alla brama di ubbidire a Lui, vada unita pure una filiale ed umile ubbidienza verso la Chiesa. Poichè è stato il medesimo Cristo Signor Nostro colui che costituì la Chiesa maestra di verità anche in queste cose spettanti alla direzione e regola dei costumi, quantunque tra esse molte non siano per se stesse inaccessibili all'umano intelletto. E come il Signore, quanto alle verità naturali riguardanti la fede e i costumi, volle aggiungere al semplice lume della ragione quello della rivelazione, sicchè queste cose giuste e vere « anche nelle condizioni presenti dell'umana natura, da tutti possano conoscersi facilmente e con certezza assoluta e senza ombra di errore » (1) così, per lo stesso fine, volle costituire la Chiesa custode e maestra delle verità tutte che riguardano la religione e i costumi: ad essa quindi i fedeli, se vogliono serbarsi immuni da errori d'intelletto e da corruzione morale, debbono ubbidire e assoggettare la mente ed il cuore. E per non privarsi da se stessi di un aiuto apprestato con sì larga benignità dal Signore, essi debbono prestare doverosa obbedienza non solo alle definizioni più solenni della Chiesa, ma altresì, osservata la debita proporzione, alle altre costituzioni o decreti, coi quali certe opinioni vengono proscritte come perverse e pericolose (2).

I cristiani debbono quindi tenersi lontani da una smodata indipendenza di giudizio e da una falsa « autonomia » della ragione, anche rispetto a certe questioni che sul matrimonio si dibattono ai giorni nostri. Disdirebbe affatto ad un cristiano degno di tal nome il fidarsi a tal segno della propria intelligenza, da voler prestar fede soltanto a quelle verità di cui apprende da sè l'intrinseca natura: il ritenere che la Chiesa, da Dio destinata a maestra e reggitrice dei popoli, non sia abbastanza illuminata intorno alle cose e circostanze moderne; ovvero il non prestarle assenso ed obbedienza se non in ciò che essa impone per via di definizione più solenni, quasi che le altre sue decisioni si potessero presumere o false o non fornite di sufficienti motivi di verità e di onestà. È proprio invece di tutti i veri seguaci di Cristo, così dotti come ignoranti, di lasciarsi reggere e guidare dalla santa Chiesa di Dio in tutte le cose spettanti alla fede e ai costumi, per mezzo del suo Supremo Pastore, il Pontefice Romano, il quale è retto a sua volta da Gesù Cristo Signor Nostro.

(1) *Conc. Vat.*, sess. III, cap. 2.
(2) Cfr. *Conc. Vat.*, sess. III, cap. 4; *Cod. iur. can.*, c. 1324.

Or siccome tutto si deve riportare alla legge e alle idee di Dio, perchè si ottenga una generale e stabile ristaurazione del matrimonio, dobbiamo considerare di primaria importanza che i fedeli siano bene istruiti circa il matrimonio, a voce e in iscritto, non una volta sola e superficialmente, ma spesso e con sodezza, con argomenti chiari e solidi, in modo che queste verità s'imprimano bene nell'intelletto e penetrino fino in fondo al cuore. Sappiano e considerino assiduamente quanta sapienza, santità, bontà abbia dimostrato il Signore verso l'uman genere, sia con l'istituzione del matrimonio, sia con presidiarlo di sante leggi, e più ancora elevandolo alla mirabile dignità di sacramento, per cui si apre agli sposi cristiani una sì copiosa fonte di grazie da poter corrispondere, in castità e fedeltà, agli alti fini del matrimonio, a bene e salute propria e dei figli, di tutta la società civile e dell'umanità intera.

E certo se i moderni distruttori del matrimonio si dànno tanto attorno con discorsi, con libri ed opuscoli e con infiniti altri mezzi, a pervertire le menti, a corrompere i cuori, a mettere in derisione la castità matrimoniale, e ad esaltare i vizi più vergognosi, molto più Voi, o Venerabili Fratelli, cui « lo Spirito Santo ha costituiti Vescovi per reggere la Chiesa di Dio da Lui conquistata col Sangue suo » (1), non dovrete lasciare alcun mezzo intentato, o per Voi stessi, o per mezzo dei sacerdoti a Voi soggetti, come pure mediante i laici opportunamente scelti fra gli iscritti all'Azione Cattolica tanto da noi bramata e raccomandata in aiuto dell'apostolato gerarchico, per modo da contrapporre la verità all'errore, alla turpitudine del vizio lo splendore della castità, alla servitù delle passioni la libertà dei figli di Dio (2), alla iniqua facilità dei divorzi la perenne stabilità del vero amore coniugale e dell'inviolabilità fino alla morte del prestato giuramento di fedeltà.

In tal modo i cristiani ringrazieranno Dio di tutto cuore di essere vincolati dal precetto e di essere con soave violenza costretti a tenersi lontani il più possibile da ogni idolatria della carne e dall'ignobile schiavitù della libidine. E sentiranno profondo orrore e fuggiranno con ogni diligenza quelle nefande opinioni che oggi appunto, a disonore della verace dignità umana, si vanno diffondendo a voce e in iscritto, col nome di « perfetto matrimonio » e che fanno di tal perfetto matrimonio un « matrimonio depravato », come giustamente e meritamente è stato detto.

Ma questa sana istruzione ed educazione religiosa circa il matrimonio cristiano, starà ben lontana da quella esagerata educazione fisiologica, con la quale ai dì nostri certi riformatori della vita coniugale presumono di venire in aiuto agli sposi, spendendo moltissime parole su tali questioni fisiologiche, dalle quali tuttavia più che la virtù di una vita casta si apprende l'arte di peccare abilmente.

Per ciò ben di cuore facciamo Nostre, Venerabili Fratelli, le parole che il Nostro predecessore, di f. m., Leone XIII rivolgeva ai Vescovi di tutto il mondo nell'Enciclica sul *Matrimonio cristiano*: « Per quanto si possono estendere i vostri sforzi e l'autorità vostra, date opera perchè appresso i

(1) *Act.*, XX, 28.
(2) Cfr. Giov., VIII, 32 seg.; *Gal.*, V, 13.

popoli raccomandati alla vostra tutela, si mantenga intera e incorrotta la dottrina che Cristo e gli Apostoli interpreti dei voleri del Cielo insegnarono e che la Chiesa cattolica conservò essa medesima gelosamente e comandò che fosse dai cristiani per tutte le età custodita » (1).

Ma anche la migliore educazione impartita per mezzo della Chiesa, da sola non basta ad ottenere nuovamente la conformità del matrimonio alla legge di Dio: all'istruzione della mente negli sposi deve andar congiunta la ferma volontà di osservare le sante leggi di Dio e della natura intorno al matrimonio. Qualunque teoria altri voglia o con discorsi o con iscritti affermare e diffondere, i coniugi stabiliscano e propongano con fermezza e costanza di volere, senza veruna esitanza, attenersi ai comandamenti di Dio in tutto ciò che riguarda il matrimonio: nel prestarsi cioè mutuamente l'aiuto della carità, nel serbar la fedeltà della castità, nel non attentare mai alla stabilità del vincolo, nell'usare dei diritti matrimoniali sempre conforme al senso e alla pietà cristiana, specialmente nel primo periodo dell'unione, di modo che se, in appresso, le circostanze imponessero la continenza, ad ambedue per l'abitudine contratta riesca più facile l'osservarla.

Servirà loro di grande aiuto a concepire, mantenere ed attuare una sì ferma volontà, il considerare spesso lo stato loro, e la memoria attiva del sacramento ricevuto. Si ricordino assiduamente che sono stati santificati e fortificati nei doveri e nella dignità dello stato loro per mezzo di uno speciale sacramento, la cui efficace virtù, sebbene non imprime carattere, è tuttavia permanente. Riflettiamo perciò a queste parole, veramente feconde di soda consolazione, del santo Cardinale Bellarmino, il quale, con altri autorevoli teologi, così piamente sente e scrive: « Il sacramento del matrimonio si può riguardare in due modi: il primo mentre si celebra; il secondo mentre perdura dopo che è stato celebrato. Giacchè è un sacramento simile all'Eucaristia, la quale è Sacramento non solo mentre si fa, ma anche mentre perdura: perchè, fin quando vivono i coniugi, la loro unione è sempre il Sacramento di Cristo e della Chiesa » (2).

Ma perchè la grazia di questo sacramento eserciti tutta la sua efficacia, si richiede altresì, come abbiamo già accennato, il concorso dei coniugi: e questo consiste in ciò che con l'opera ed industria propria si sforzino seriamente di compiere quanto dipende da loro nell'adempimento dei doveri. Come nell'ordine naturale, perchè le forze date da Dio manifestino tutto il loro vigore, bisogna che siano applicate dall'opera e dall'industria umana, e ove questa si trascuri non se ne può trarre alcun profitto: così anche nell'ordine della grazia, le forze che nel ricevere il sacramento vengono depositate nell'anima, debbono essere esercitate dagli uomini con la propria opera ed industria. Badino dunque gli sposi di non trascurare la grazia propria del sacramento che sta in essi (3): ma dandosi alla diligente osservanza dei propri doveri, siano pure difficili, di giorno in giorno sperimenteranno in sè più efficace la virtù della grazia. Che se talora si sentiranno

(1) Lett. enciel. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.
(2) S. Rob. Bellarm., *De controversiis*, tom. I; *De Matr.*, controvers., II, cap. 6.
(3) Cfr. *I Tim.*, IV, 14.

alquanto più oppressi dai travagli dello stato e della vita loro, non si lasciano abbattere, ma stimino come a sè dette le parole che circa il Sacramento dell'Ordine san Paolo scriveva al suo dilettissimo discepolo Timoteo, per sollevarlo dalle fatiche e dagli strapazzi ond'era quasi oppresso: « Ti raccomando di ravvivare in te la grazia di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani, poichè Iddio non ci ha dato spirito di timidità, ma di fortezza, di amore e di saggezza » (1).

Ma il fin qui detto, Venerabili Fratelli, in gran parte dipende dall'accurata preparazione, sia remota, sia prossima, degli sposi al matrimonio. Non si può infatti negare che tanto il saldo fondamento dell'unione felice, come le rovine delle unioni disgraziate, si vanno preparando e disponendo nel cuore dei fanciulli e delle fanciulle sin dalla loro puerizia e giovinezza. Ben è a temersi che coloro che nel tempo precedente alle nozze, dappertutto non cercavano che se stessi e le proprie comodità, e solevano accondiscendere ai propri desideri, anche se turpi, giunti poi al matrimonio, siano poi tali quali erano prima, e che abbiano poi a mietere ciò che hanno seminato (2): vale a dire che abbiano a ritrovare tra le mura domestiche tristezza, pianto, disprezzo scambievole, litigi, avversione di animo, noia della vita coniugale, e, ciò che è peggio, abbiano a trovare se stessi con le loro sfrenate passioni.

I futuri sposi adunque si presentino al matrimonio ben disposti a ben preparati, perchè possano a vicenda porgersi il dovuto conforto nelle vicende tristi e liete della vita e molto più nel procurarsi la salute eterna e nel formare l'uomo interiore « alla misura dell'età piena di Cristo » (3). Ciò servirà loro di aiuto a dimostrarsi veramente tali verso la loro diletta prole, quali Iddio vuole che siano i genitori verso i loro figliuoli: cioè un padre che sia veramente padre, una madre che sia veramente madre; sicchè, grazie al loro pio amore e alle loro cure assidue, la casa paterna diventi per i figliuoli, anche tra l'inopia più dura, in questa valle di lacrime, quasi un'immagine di quel paradiso di letizia, dove il Creatore dell'uman genere aveva collocati i nostri progenitori. Di qui anche avverrà che dei figliuoli sapranno fare uomini perfetti e perfetti cristiani, con imbeverli dello schietto sentimento della Chiesa cattolica, e loro infondere altresì quel nobile amore e sentimento di patria, ch'è richiesto dalla pietà e dalla riconoscenza.

Pertanto, sia coloro che pensano di contrarre un giorno questo santo connubio, sia coloro che hanno cura della educazione della cristiana gioventù facciano grandissimo conto di questo avvenire, e lo preparino lieto e impediscano che sia triste, tenendo in mente gli ammonimenti da Noi dati nell'Enciclica sopra l'educazione: « Sono dunque da correggere le inclinazioni disordinate, promuovere e ordinare le buone, sin dalla più tenera infanzia, e soprattutto devesi illuminare l'intelletto e fortificare la volontà con le verità soprannaturali e i mezzi della grazia; senza di cui non si può nè dominare

(1) *II Tim.*, I, 6-7.
(2) Cfr. *Gal.*, VI, 9.
(3) Cfr. *Efes.*, IV, 13.

le perverse inclinazioni nè raggiungersi la debita perfezione educativa che dà la Chiesa, perfettamente e compiutamente dotata da Cristo e della dottrina divina e dei sacramenti, mezzi efficaci della grazia » (1).

Rispetto poi alla preparazione prossima di un buon matrimonio è di somma importanza la diligenza nella scelta del coniuge; da essa infatti dipende molto la felicità o la infelicità futura del matrimonio, potendo l'un coniuge essere all'altro di grande aiuto a menare nello stato coniugale una vita cristiana, oppure di grande pericolo ed impedimento. Affinchè dunque non abbia per tutta la loro vita da pagare la pena di una scelta inconsiderata, chi desidera sposare sottoponga a matura deliberazione la scelta della persona, con la quale dovrà poi sempre vivere; ed in siffatta deliberazione abbia anzitutto riguardo a Dio ed alla vera religione di Cristo, indi a se medesimo, al coniuge, alla futura prole, come pure alla umana e civile società, la quale dal matrimonio nasce come da propria fonte. Implori con fervore il divino aiuto, perchè possa eleggere secondo la cristiana prudenza, e non già spinto dal cieco e indomito impeto della passione, o dal mero desiderio di lucro, o da altro men nobile impulso, bensì da vero e ordinato amore, e da sincero affetto verso il futuro coniuge, cercando nel matrimonio quei fini appunto per i quali esso fu da Dio istituito. Non tralasci infine di richiedere il prudente consiglio dei genitori sulla scelta da fare; anzi di questo faccia gran conto, affinchè mediante la loro maggiore esperienza e matura conoscenza delle cose umane, abbia ad evitare dannosi errori, e ottenga pure più copiosamente, nel contrarre il matrimonio, la divina benedizione del quarto comandamento: « Onora il padre e la madre tua affinchè tu sii felice e viva lungamente sopra la terra » (2).

E poichè non di rado l'esatta osservanza della legge divina e l'onestà del matrimonio sono esposte a gravi difficoltà, quando i coniugi sono oppressi dalla scarsezza dei mezzi e dalla grande penuria di beni temporali, bisognerà certamente, nel miglior modo possibile, venire in aiuto delle loro necessità.

Ed in primo luogo, dovrà con ogni sforzo procurarsi, quanto fu già sapientissimamente decretato dal nostro predecessore Leone XIII (3), che cioè nella civile società le condizioni economiche e sociali siano così ordinate, che ogni padre di famiglia possa meritare e lucrare quanto è necessario al sostentamento proprio, della moglie e dei figli, secondo le diverse condizioni sociali e locali: « poichè è dovuta all'operaio la sua mercede » (4); e il negarla o il non darla in equa misura è commettere una grande ingiustizia, che dalla Sacra Scrittura viene annoverata tra i massimi peccati (5); come pure non è lecito pattuire salari tanto esigui, che non siano sufficienti per le condizioni dei tempi e le circostanze in cui si trova la famiglia da sostentare.

(1) Lett. enciel. *Divini illius Magistri*, 31 dicembre 1929.

(2) *Efes.*, VI, 2-3; cfr. *Esodo*, XX, 12.

(3) Lett. enciel. *Rerum novarum*, 15 maggio 1891.

(4) Luca, X, 7. [Sul « salario *familiare* », cfr. quanto scrisse il « Mon. Eccl. » del 1919, pag. 310].

(5) Cfr. *Deut.*, XXIV, 14, 15.

Occorrerà tuttavia provvedere che gli stessi coniugi, già molto tempo prima di contrarre matrimonio, rimuovano gli ostacoli materiali, o procurino almeno di diminuirli, lasciandosi istruire da persone esperte sul modo di riuscirvi efficacemente, nonchè onestamente. Che se essi da soli non bastano, si provvegga con l'unione degli sforzi delle persone di simili condizioni, e mediante associazioni private e pubbliche, ai modi di soccorrere alle necessità della vita (1).

Allorchè poi i mezzi fin qui indicati non riescano a pareggiare le spese, soprattutto se la famiglia è piuttosto numerosa o meno capace, l'amore cristiano per il prossimo richiede assolutamente che la carità cristiana supplisca a quanto manca agli indigenti, che i ricchi anzitutto assistano i più poveri, e quelli che hanno beni superflui, anzichè impiegarli in vane spese o addirittura dissiparli, li impieghino per la vita e la sanità di quelli che mancano del necessario. Quelli che nei poveri daranno a Cristo delle proprie sostanze, riceveranno dal Signore abbondantissima mercede, allorchè Egli verrà a giudicare il mondo; quelli invece che faranno il contrario saranno puniti (2); giacchè non invano avverte l'Apostolo: « Chi avrà dei beni di questo mondo, e vedrà il suo fratello in necessità, e gli chiuderà le sue viscere, come la carità di Dio dimora in lui? » (3).

Ove poi i privati sussidi non bastassero, appartiene alla pubblica autorità di supplire alle forze insufficienti dei privati, specialmente in una cosa di tanta importanza per il bene comune quanto è la condizione delle famiglie e dei coniugi che sia degna di uomini. Se infatti alle famiglie, a quelle specialmente che hanno una numerosa figliuolanza, mancano convenienti abitazioni; se l'uomo non riesce a trovare l'opportunità di procacciarsi lavoro e vitto; se le cose occorrenti agli usi quotidiani non possono comprarsi che a prezzi esagerati; se perfino le madri di famiglia, con non piccolo danno della economia domestica, sono gravate dalla necessità e dal peso di guadagnar denaro col proprio lavoro; se esse, negli ordinari o anche straordinari travagli della maternità, mancano del conveniente vitto, delle medicine, dell'aiuto di un medico esperto, e di altre simili cose; non è chi non vegga, quanto gravemente i coniugi possano restarne depressi, quanto difficile si renda loro la vita domestica e l'osservanza dei divini precetti, ed anche, quanto grande pericolo ne possa nascere per la pubblica sicurezza, per la salvezza e la vita stessa della società civile, se cotali uomini, non avendo ormai più nulla da perdere, siano spinti a tanta disperazione, che osino ripromettersi di poter forse conseguir molto dallo sconvolgimento dello Stato e di ogni cosa.

Quanti dunque hanno cura della cosa pubblica e del bene comune, non possono trascurare queste materiali necessità dei coniugi e delle famiglie, senza arrecare grave danno alla cittadinanza ed al bene comune; ed è perciò necessario che, nel fare le leggi e nell'ordinare le pubbliche spese, tengano in massimo conto la cura di venire in aiuto alla penuria delle famiglie povere, stimando ciò tra i precipui doveri della loro carica.

(1) Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Rerum novarum*, 15 maggio 1891.
(2) MATT., XXV, 24 seg.
(3) *Giov.*, III, 17.

Con dolore poi avvertiamo, non essere oggi raro il caso, in cui, contrariamente al retto ordine, molto facilmente si provvegga di pronto e copioso sussidio la madre e la prole illegittima (sebbene a questa pure si debba soccorrere, anche per impedire mali maggiori); laddove alla legittima o è negato il soccorso, o concesso grettamente e quasi strappato a forza.

Senonchè, non soltanto per quello che spetta ai beni temporali, Venerabili Fratelli, importa moltissimo alla pubblica autorità che il matrimonio e la famiglia siano bene costituiti, ma anche per quanto concerne i beni propri delle anime: il sancire cioè giuste leggi, che riguardino la fedeltà della castità e il mutuo aiuto dei coniugi e cose simili, e la loro fedele osservanza: giacchè, come insegna la storia, la salvezza dello Stato e la prosperità della vita temporale dei cittadini non può restare salda e sicura, ove vacilli il fondamento su cui si appoggia, che è il retto ordine morale, e ove per i vizi dei cittadini si ostruisca la fonte donde nasce lo Stato cioè il matrimonio e la famiglia.

Ma, alla tutela dell'ordine morale non bastano le forze esterne della comunità e le pene, e nemmeno il proporre agli uomini la bellezza stessa della virtù e la sua necessità; ma è necessario che vi si aggiunga l'autorità religiosa, che illumini la mente con la verità, diriga la volontà e valga a fortificare l'umana fragilità con gli aiuti della divina grazia: la quale autorità è la sola Chiesa, istituita da Nostro Signore Gesù Cristo. Pertanto, vivamente esortiamo nel Signore quanti hanno la suprema potestà civile, ad entrare in concorde amicizia e sempre più rafforzarla con questa Chiesa di Cristo, affinchè mediante la concorde e solerte opera della duplice potestà, si allontanino i danni enormi, che, per le irruenti e procaci libertà contro il matrimonio e la famiglia, minacciano non solo la Chiesa, ma la stessa civile società.

A questo gravissimo officio della Chiesa possono infatti giovare assai le leggi civili, se nei loro ordinamenti terranno conto di ciò che prescrive la legge divina ed ecclesiastica, e stabiliranno pene contro i violatori. Non mancano infatti persone, che stimano essere loro lecito, anche secondo la legge morale, quanto dalle leggi dello Stato è permesso o almeno non è punito; oppure, anche contro la voce della coscienza, compiono queste azioni, poichè nè temono Dio nè veggono esservi alcunchè da temere dalle umane leggi; donde non di rado ed a se stessi e a moltissimi altri sono causa di rovina.

Nè poi è da temere alcun pericolo o menomazione dei diritti e dell'integrità della società civile da questo accordo con la Chiesa; e sono insussistenti e del tutto vani siffatti sospetti e timori, come ebbe già a mostrare eloquentemente Leone XIII: « Non v'è dubbio, egli dice, che Gesù Cristo, fondatore della Chiesa, abbia voluto la potestà sacra distinta dalla civile, e che l'una e l'altra avesse nell'ordine proprio libero e spedito l'esercizio del suo potere, ma con questa condizione tuttavia, che torna bene all'una ed all'altra e che è di molta importanza per tutti gli uomini, che cioè fosse tra loro unione e concordia... Che se l'autorità civile va di pieno accordo con la sacra potestà della Chiesa, non può non derivarne grande utilità ad entrambe. Dell'una infatti si accresce la dignità, e sotto la guida della religione

il suo governo non riuscirà mai ingiusto; all'altra poi si offrono aiuti di tutela e di difesa per il comune vantaggio dei fedeli » (1).

E, per apportare un esempio recente e illustre, così appunto è avvenuto, secondo il retto ordine e del tutto secondo la legge di Cristo, che nelle solenni convenzioni felicemente stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia, anche rispetto ai matrimoni fosse stabilito un pacifico accordo ed una amichevole cooperazione, quale si addiceva alla gloriosa storia ed alle vetuste sacre memorie del popolo italiano. Così infatti si legge decretato nei Patti Lateranensi: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, ch'è base della famiglia, la dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del Matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili » (2); alla quale norma fondamentale sono state poi aggiunte, di mutuo accordo, ulteriori determinazioni.

Questo può a tutti essere di esempio e di argomento, onde anche nella nostra (età nella quale, purtroppo, così di frequente si va predicando una assoluta separazione dell'autorità civile dalla Chiesa, anzi da qualsiasi religione), possano le due supreme potestà, senza veruno scambievole detrimento dei propri diritti e poteri sovrani, congiungersi ed associarsi con mutua concordia a patti amichevoli, per il bene comune dell'una e dell'altra società, e possa aversi dalle due potestà una comune cura per ciò che spetta al matrimonio, con la quale siano rimossi dalle unioni coniugali cristiane pericoli perniciosi, anzi la già imminente rovina.

Tutti questi argomenti, Venerabili Fratelli, che con Voi abbiamo attentamente ponderato, mossi dalla pastorale sollecitudine, vorremmo che fossero largamente diffusi, secondo le norme della cristiana prudenza, tra tutti i nostri diletti figli, alle Vostre cure immediatamente commessi, tra quanti sono membri della grande famiglia cristiana, affinchè tutti pienamente conoscano la sana dottrina intorno al matrimonio, si guardino diligentemente dai pericoli tesi dai divulgatori di errori, e sopra tutto, *rinnegata l'empietà e i desiderii del secolo*, vivano *in questo secolo, con temperanza, con giustizia e con pietà, aspettando la beata speranza, e l'apparizione della gloria del Grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo* (3).

Ci conceda il Padre onnipotente, « da cui ogni paternità e in cielo e in terra prende nome » (4), il quale corrobora i deboli e dà coraggio ai pusillanimi e ai timidi; ci conceda Cristo Signore e Redentore, « istitutore e perfezionatore dei venerabili sacramenti » (5), il quale volle e fece del matrimonio una mistica immagine della sua ineffabile unione con la Chiesa; ci conceda lo Spirito Santo, Dio Carità, lume dei cuori e vigore delle menti, che le cose da Noi esposte nella presente Nostra lettera intorno al santo Sacramento del Matrimonio, alla mirabile legge e volontà divina rispetto ad esso, agli errori e pericoli che sovrastano, ai rimedi con cui vi si può ovviare, tutti

(1) Lett. enciel. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.
(2) Concord., Art. 34: « Acta Apost. Sed. », XXI (1929), pag. 290.
(3) *Tit.*, II, 12-13.
(4) *Efes.*, III, 15.
(5) *Conc. Trident.*, sess. XXIV.

valgano a bene intenderle, ad accettarle con pronta volontà, e, con l'aiuto della grazia divina, a metterle in opera; sicchè rifiorisca e prosperi nei matrimoni cristiani la fecondità a Dio dedicata, la fedeltà illibata, l'inconcussa stabilità, la sublimità del sacramento e la pienezza delle grazie.

Ed affinchè Iddio, che delle grazie tutte è autore e dal quale è tutto il *volere e l'eseguire* (1), si degni di compiere e concederci tutto ciò, secondo la grandezza della sua benignità ed onnipotenza, mentre noi con ogni umiltà alziamo fervide preghiere al Trono della sua grazia, come pegno della copiosa benedizione dello stesso Onnipotente Iddio, a Voi, Venerabili Fratelli, al clero e al popolo, commesso alle Vostre assidue e vigilanti cure, impartiamo con ogni affetto l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 31 dicembre 1930, anno nono del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il riparto dei frutti intercalari dei benefici [«A. A. S.», XXIII, p. 22].

Romana et aliarum. — Cum nonnulli Episcopi Italiae ab hac Sacra Congregatione Concilii quaesierint, quaenam norma servanda sit in Italia, post Concordatum Lateranense (art. 26 § 1), in reditibus anni promiscui inter beneficiarium successorem et antecessorem eiusve heredes distribuendis, de quibus in canone 1480 Codicis iuris canonici, res proposita est resolvenda in plenario Em.orum Patrum eiusdem Sacrae Congregationis conventu die 15 Novembris 1930 sub dubio:

«An reditus intercalares sive civiles sive naturales distribuendi sint in Italia iuxta annum solarem seu civilem».

Porro iidem E.mi Patres ad dubium propositum respondendum censuerunt: *Affirmative.*

Hanc autem resolutionem S.mus Dominus Pius Pp. XI in Audientia die 17 insequentis, infrascripto Secretario concessa, approbare et confirmare dignatus est.

Datum Romae, ex Secretaria huius Sacrae Congregationis, die 20 novembris 1930.

I. Card. SERAFINI, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

(1) *Phil.*, II, 13.

ANNOTAZIONE

Nel Concordato lateranense, pel riparto dei frutti beneficiali, non solo civili, ma anche naturali è stata adottata la norma di commensurarli all'effettivo tempo dell'ufficio prestato, secondo l'anno solare o civile: così per esempio se il beneficiato viene trasferito a altro beneficio nel mese di aprile, non godrà i frutti naturali del beneficio che lascia se non fino ad aprile, e così pure i suoi eredi, nel caso che muoia, senza aspettare che si compia o no il raccolto o la decima. Invece in molte regioni d'Italia, specie settentrionali, vigeva almeno presso le Curie diocesane, pei frutti naturali la prevalente considerazione dell'*anno agricolo*, che in genere terminava dopo la vendemmia: e gli eredi, nel caso anzidetto godevano anche della loro quota di frutti maturati dopo aprile. Si obbediva in ciò evidentemente al concetto equitativo che chi semina deve mietere: « vos non laborastis et in aliorum labores intrastis ». Ma, come più volte avemmo occasione di rilevare, purchè la norma sia uguale per tutti, l'equità resta sempre salva: chi oggi guadagna domani può perdere, e viceversa, compensandosi sempre lucri con perdite. A parte ciò la speditezza del computo, la utilità di evitare interminabili contestazioni con norme precise, l'opportunità di seguire lo stesso criterio nei frutti civili e nei naturali, hanno ormai suggerito la presente decisione, il cui significato e valore d'attualità non sfuggirà certo ad alcuno.

II.

Circa l'applicazione Messe pro populo *nelle feste soppresse di diritto particolare* [« A. A. S. », XXII, pag. 521].

Toletana et aliarum 19 Iulii 1930. — L'E.mo Cardinale Primate di Spagna ha domandato la soluzione autentica della questione se nelle feste che in Spagna erano di precetto per diritto particolare, p. es., quelle di S. Antonio di Padova, S. Isidoro agricoltore, S. Agostino, S. Ferdinando III Re, ecc., ma poi soppresse, sia prima del Codice, sia in vigore di esso (canone 1247) siano o no obbligati i parroci alla applicazione della Messa *pro populo*. Anche il Nunzio Apostolico, attestando la diversità delle opinioni di quanti ne scrissero in Spagna, sia prima, sia dopo il decreto 28 dicembre 1919 della Sacra Congregazione del Concilio, che indicava in quali feste soppresse, *per tutta la Chiesa*, rimanesse l'obbligo medesimo, dichiarava desiderabile una risoluzione autentica. E difatti la cosa fu portata alla Plenaria del 19 luglio 1930, in cui gli E.mi Padri, al dubbio così formulato: « An obligatio applicandi Missam *pro populo* diebus suppressis, olim ex iure particulari de praecepto, exsistat in casu », risposero, come era facile prevedere: « Affirmative », risoluzione approvata dal Santo Padre il 31 del mese stesso.

Invero la presente decisione non offre di nuovo che la forma solenne di una risoluzione di Plenaria: la massima era stata già fissata dalla stessa Sacra Congregazione del Concilio, come noi soli pubblicammo per primi (« Mon. Eccl. », 1920, vol. XXXII, pag. 265) fin dal 16 marzo 1920 in questi specifici termini: « Per il decreto del 28 dicembre 1919 con cui questa Sacra Congregazione di nuovo pubblicò l'indice delle feste soppresse *per tutta la Chiesa* nelle quali resta l'obbligo della Messa *pro populo*, non furono abrogate le quattro feste *speciali* (Apparizione di S. Michele Arcangelo, 8 maggio; S. Antonio di Padova, 13 giugno; S. Domenico, 4 agosto; e la Presentazione di Maria S.ma, 21 novembre) già di precetto in codesta regione (Calabria), e per ciò non deve punto dubitarsi dell'obbligo dei parroci di applicare come prima la Messa *pro populo* in quei quattro giorni ».

Le ragioni della risoluzione sono ovvie e vengono chiaramente espresse nella motivazione che accompagna la risoluzione negli « Acta », sotto la forma di voto del Consultore. Il Codice di diritto canonico ha diminuito al canone 1247 il numero delle feste di precetto, sia per tutta la Chiesa, sia per le regioni particolari, tanto che se si vuol mantenere in vigore in una data regione il precetto, per una festa non contenuta nel detto canone, occorre, esplicita concessione della Santa Sede, ottenuta dopo il Codice. Ma al canone 339 (e 466) ha mantenuto saldo l'obbligo della Messa *pro populo* nei giorni festivi « anche soppressi ». La ragione di ciò sembra abbastanza chiara, cioè il rispetto del diritto dei terzi, cioè del *popolo* che non vuole diminuzione dei beni spirituali assegnatigli. (Cfr. « Mon. Eccl. », 1918, p. 114 s.). Tale ragione evidentemente resta la stessa, qualunque sia il titolo e modo della soppressione del precetto festivo. Ecco perchè la Commissione del Codice, quando le fu richiesto quali fossero le *feste soppresse*, di cui al canone 339, cioè in cui, nonostante fosse tolto il precetto, rimaneva l'obbligo della Messa *pro populo*, senza distinguere fra diritto comune e diritto particolare rispose che: « Il Codice quanto a tale obbligo ha lasciato intatta l'osservanza fin qui vigente »: cioè nessuna Messa *pro populo*, fin qui applicata, doveva omettersi dopo il Codice.

Pertanto la Sacra Congregazione del Concilio, pubblicando un elenco di tali feste e giorni in cui rimane l'obbligo, nulla innovò circa la detta osservanza; soltanto, a togliere ogni dubbio e perplessità, ne pubblicò un elenco (« Mon. Eccl. » 1930, p. 70 s.), in data 28 dicembre 1919, ma avvertendo espressamente che vi si contenevano solo le feste soppresse « in universa Ecclesia »: quanto alle altre, già di precetto, per diritto particolare, nulla innovava nè poteva innovare, e, come sopra accennammo, lo dichiarò poi, a quanti la interrogavano in proposito. (Cfr. già « Mon. Eccl. », 1917, p. 111 s., e anzi fin dal 1818, 5 ottobre,

la Sacra Congregazione dei Riti: dec. auth. n. 2592 cfr. Gennari, *Consultazioni canoniche*, cons. XCIV).

In altre parole, come bene osserva la motivazione attuale, in questa materia non si tratta di diritto particolare. È invero di diritto particolare istituire o sopprimere feste locali; ma l'indole giuridica delle feste, anche locali, è la stessa che quella delle feste universali: importano cioè il triplice obbligo dell'astinenza da lavori servili, dell'ascoltare la Santa Messa, e per i curati di applicare *pro populo*. Ora la soppressione, anche per le feste universali, ha riguardato unicamente il precetto della Messa, e quello del riposo, ma non mai, com'è pacifico, l'obbligo della Messa *pro populo*: dunque la soppressione, anche per le locali, non potrà riguardare altro che i due primi elementi: il terzo resta intangibile.

Dinanzi a questa lucidissima dimostrazione nulla possono le obbiezioni fatte da alcuni autori. Si dice: l'elenco della Sacra Congregazione del Concilio, 28 dicembre 1919, sopra accennato, mette all'ultimo luogo due feste *locali:* cioè « Dies sancti Patroni *regni*: dies sancti Patroni *loci* » dunque sopprime tutte le *altre* feste locali, all'effetto dell'applicazione della Messa *pro populo*. Falsa è la conclusione: abbiamo visto sopra che neppure si *poteva* innovare in proposito, e che la Sacra Congregazione nulla ha *voluto* innovare; ma per rispondere direttamente, è ovvio considerare che quelle sono bensì feste *locali*, ma non vigono nè vigevano *iure particulari*, bensì *iure communi* « in universa Ecclesia », e quindi dovevano essere accennate nell'elenco. Basta riferirsi al canone 1247, § 2 del Codice, che detta una norma generale, per tutta la Chiesa: « Ecclesiastico praecepto dies festi Patronorum, non subiacent; locorum autem Ordinarii possunt solemnitatem exteriorem transferre ad dominicam proxime sequentem ». Quindi è evidente che tali feste, sebbene la determinazione concreta dipenda da luogo a luogo, da Patrono a Patrono, e in tal senso possano dirsi *locali* « quoad diem », sono però *universali*, « quoad ius ».

Ma si insiste, poteva però a ogni modo la Sacra Congregazione del Concilio riservare, anche con una semplice clausola, le feste di diritto particolare. Non avendolo fatto, dunque non le considerava più, agli effetti della Messa *pro populo*. Rimane la capitale risposta accennata sopra: in fatto, non *ha voluto*, nè in diritto *poteva* abrogarle. Ma una più che sufficiente riserva l'aveva già fatta, limitando chiaramente, e lo fa ben due volte in sì poche righe, la sua intenzione alla Chiesa universale: « in universali Ecclesia »; e non solo, ma dice espressamente che prende per norma, nel ripubblicare l'elenco, quello inserito da Urbano VIII nella costituzione *Universa per orbem* del 13 settembre 1642: ora basta legger queste (cfr. *Fontes*, I, n. 226, pag. 427), per vedere che si tratta di legge universale, fatta per tutta la Chiesa, senza toccare

il diritto particolare; e anch'esso non riguarda affatto la Messa *pro populo*.

Per tali ragioni giustamente fu risoluto come sopra.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Indulgenza per una invocazione alla B. V. M. [«A. A. S.», XXIII, pag. 29].

Rescritto. – S.mus D. N. Pius Div. Prov. Papa XI, in Audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, christifidelibus saltem corde contrito recitantibus invocationem ad beatam Mariam Virginem: *Regina Apostolorum, ora pro nobis*, indulgentiam trecentorum dierum benigne concedere dignatus est. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Sacra Poenitentiaria, die 20 Novembris 1930.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

II.

Si estende anche alle monache e suore, che fanno vita comune, l'indulgenza plenaria per la recita del Divino Ufficio dinanzi al S.mo Sacramento [«A. A. S.», XXIII, pag. 29].

Decreto. – Indulgentiam plenariam clericis in sacris constitutis, qui integrum Divinum Officium, etsi in partes distributum, coram S.mo Sacramento sive publicae adorationi exposito sive in tabernaculo adservato (1), recitaverint, Decreto d. d. 23 Octobris a. c. benigne concessam, S.mus D. N. Pius Div. Prov. Papa XI, in Audientia ab infrascripto Cardinale Poenitentiario Maiore die 21 proxime praeteriti mensis Novembris habita, ad Moniales aliasque omnes pias mulieres in communitate viventes, quae ex proprii Instituti constitutioni-

(1) Dunque non, come alcuni hanno sostenuto, anche durante il tempo fra la consacrazione e la comunione, in Messa ad altare ove non si conserva il S.mo. - Quanto alla ragione dell'estensione, basta quanto annotammo al decreto del 23 ottobre.

bus ad quotidianam Divini Officii recitationem tenentur, in eadem forma iisdemque sub conditionibus, lubentissime ad preces eiusdem Cardinalis Poenitentiarii Maioris extendere dignatus est. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Poenitentiariae, die 5 Decembris 1930.

L. Card. LAURI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *S. P., Secretarius.*

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Risoluzione di plenaria [« A. A. S. », XXIII, pag. 31].

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. *De concessione indulgentiarum.* — D. An verba « in suae iurisdictionis locis » de quibus in canone 349 § 2, n. 2, ita intelligenda sint ut Episcopi indulgentias concedere prohibeantur religiosis exemptis vel in eorum ecclesiis.

R. *Negative* (1).

II. *De legitimatione prolis.* — D. An vi canonis 1116 per subsequens parentum matrimonium legitima efficiatur proles, ab eisdem genita detentis impedimento aetatis vel disparitatis cultus, quod cessaverit tempore initi matrimonii.

R. *Negative* (2).

Datum ex Civitate Vaticana, die 6 mensis Decembris anno 1930.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

(1) Per due manifeste ragioni: 1° che esenzione non è estraterritorialità; 2° che il privilegio non deve *nuocere* al privilegiato.

(2) «Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». Nel can. 1116 è detto che la prole naturale viene legittimata dal susseguente matrimonio, purchè nel tempo in cui fu generata non esistesse impedimento dirimente: non si distingue fra dispensabili o *cessanti pel fatto stesso*, come sono l'età o la mancanza di battesimo (poi ricevuto). Il caso della *sanatio in radice*, che contiene una specie di *rescriptum Principis* (c. 1139), non può estendersi al semplice *matrimonium subsequens*. Se invece l'impedimento d'età o disparità di culto esisteva nei nove mesi precedenti la nascita, e cessò prima della *nascita*, la legittimità consegue, dicendosi « genita », non « concepta ».

Sacra Congregazione del Cerimoniale.

I.

Circa il titolo « Eccellenza Reverendissima » [« A. A. S. », XXIII, pag. 28].

Decreto. — Ss.mus D. N. Pius Papa XI, eo consilio ut dignitas eorum, qui cum in Ecclesiae gubernatione, tum in ipsa Pontificis Maximi domo principes habent partes, maiore cotidie in honore sit, Purpuratorum Patrum percontatus sententiam, qui sacris caerimoniis regundis praepositi sunt, die 11 mensis decembris huius anni, arcessito viro hac in pagina subsignato, qui Sacrae Congregationi Caerimoniarum est a secretis, decrevit: *Excellentiae Reverendissimae* titulum, praeter quam Patriarchis et Latinae et Orientalis Ecclesiae, praeter quam Praelatis qui « a flocculis » vulgo appellantur, praeter quam Nuntiis et Internuntiis Apostolicis, tribuendum quoque esse Archiepiscopis atque Episcopis sive residentialibus sive titularibus tantum, itemque Magistro Pontificii cubiculi, Praelatis qui assident vel sunt a secretis in Sacris Romanis Congregationibus, Secretario Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, Praelato Decano Sacrae Romanae Rotae ac denique Substituto Secretariae Status. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Caerimonialis, die 31 Decembris 1930.

✠ I. Card. Granito Pignatelli di Belmonte Ep. Ostiensis et Albanensis, *Praefectus*

L. ✠ S. B. Nardone, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il decreto, praticamente importantissimo, non ha bisogno di commento, avendolo già anticipato .... Alessandro Manzoni, nella celebre e notissima pagina finale dei *Promessi Sposi*. Tutt'al più osserveremo, che quanto ai vescovi residenziali, esso sancisce quanto era già nell'uso comune, sempre però contrastato nei documenti ufficiali, ove non si dava loro che dell'*Ill.mo e Rev.mo Monsignore*. Invece quanto ai titolari è una felice innovazione, e crediamo sia fatta specialmente per intuito dei *Delegati Apostolici*, che essendo solo titolari, non godevano di questo titolo, a differenza dei Nunzi e Internunzi. Riguardo a tutti gli altri capi (Segretari e Assessori) di Sacre *Congregazioni* e di due soli dicasteri (la Segnatura e la Rota) – restano esclusi fra gli altri i Reggenti, di Penitenzieria, Cancelleria, Dataria – e Maestro di Camera di Sua Santità, è pure una innovazione, dovuta all'effettiva *eccellenza* del loro ufficio che sovente li mette in stato e relazione di superiorità con gli stessi vescovi residenziali.

II.

Circa le cose da osservarsi dagli E.mi Cardinali quando sono invitati a celebrare nelle chiese di Roma, e obblighi corrispondenti da parte dei rettori di chiese. [« A. A. S. », XXIII, pag. 51].

Decreto. — Die 17 Novembris, plenaria habita in Aedibus Apostolicis Vaticanis sessione Congregationibus Caerimonialis, E.mi Patres quaestiones nonnullas ac proposita dubia sibi dirimenda susceperunt, quomodo scilicet essent interpretanda itemque exsequenda decreta duo ab eadem Sacra Congregatione die 30 Mai 1902 lata de sacris ritibus ab E.mi purpuratis Patribus Romae peragendis sive sollemniore pompa, sive privatim: quorum alterum, ad omnes E.mos Patres Cardinales inscriptum, verbis incipit *Dignitatis eminentia;* alterum *Solemne semper Ecclesiae fuit* datum rectoribus ecclesiarum Urbis.

Quae autem hisce continentur decretis, eadem Patres E.mi Sacrae Congregationis Caerimonialis in sessione, quam supra diximus, cum die 17 superioris mensis prorsus confirmassent, tum sancte in posterum observanda statuerunt.

In audentia Autem die 2 Decembris 1930 a S.mo Domino Nostro Pio XI Pontifice Maximo concessa eiusdem Congregationis Secretario, cum hic ad Beatissimum Patrem de omnibus iure actis diligenter retulisset, Sanctitas Sua rata habuit quaecumque ab E.mis Patribus statuta fuerant, mandavitque ut decretum *Solemne semper Ecclesiae fuit* cum E.mo Cardinali Suo in Urbe Vicario communicatum, ab eodem vicissim ad eorum omnium, quorum interesse posset, notitiam et normam transmitteretur.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Caerimonialis, die 2 Decembris 1930.

✠ I. Card. Granito Pignatelli di Belmonte, Ep. Ostiensis et Albanensis, *Praefectus.*

L. ✠ S. B. Nardone, *Secretarius*

ANNOTAZIONI

Degli allegati decreti riproduciamo il secondo, ch'è di importanza più generale, e può essere preso per norma anche fuori di Roma circa l'invlto e l'intervento di vescovi e altre persone mitrate. « Solemne semper Ecclesiae fuit, in sacris peragendis, splendidiore ritu quandoque uti, qua exteriore pompa sensus hominum perculsi. rei celebrandae magnitudinem intelligerent melius.

Tunc vere divinae Christi Sponsae verba regii vatis aptantur. "Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate". Augustiorem autem quum faciant ritum, non modo templi apparatus et ornamenta reliqua, sed etiam sacra peragentium excellens auctoritas ac dignitas, idcirco ad solemniora haec primores antistites invitari solent, crebrius quidem Episcopi, rarius S. R. E. Cardinales. Utriusque ordinis decori, maxime vero purpuratorum Patrum, satis lege consultum est, et sua cuique iura, honores, privilegia servata, quum in ceteris, tum etiam in iis quae ad sacros ritus quosdam splendidius celebrandos pertinent. Quia tamen nostra maxime tempora postulare videntur ut caveatur sedulo ne sacrorum antistitum maiestas nimia frequentia apud populum vilescat, S. Congregatio Caeremonialis censuit ecclesiarum Urbis rectoribus servandas normas constituere, quae sequuntur:

I. Quoniam interest magni ut Patrum Cardinalium sarta tectaque servetur dignitas, quotquot in Urbe sunt ecclesiarum rectores admonentur, ne tam crebro neque tam facile purpuratos Patres invitent, etiamsi de sacris solemnioribus agatur.

II. In Missis et in Vesperis pontificalibus, praeterquam quod standum erit menti et praescriptis libri Caeremonialis serventur omnino conditiones quae sequuntur:

1° Ut aequa sit et probanda causa cur E.mi PP. Cardinales invitentur, idest, ob singularem et non communem alicuius festi celebritatem.

2° Ambitus templi, ad pontificalia peragenda, par sit, praesertim in presbyterio, caeremoniis rite et conmode explendis, ipsumque templum e dignioribus sit atque insignioribus.

3° Sacri ministri aliique inferiores operam praestituri, numero adsint qui liturgiae legibus praescribitur; singuli vero suum officium probe calleant. Ac maiores quidem ministri, in pontificalibus purpurati Patris, in aliqua sint Ecclesiae dignitate constituti; minores vero saltem clerici. Praeterea celebranti Patri Cardinali iusta decensque adstet frequentia, sive saecularis sive regularis cleri.

4° Musices genus, in sacra actione utendum, sit ab Ecclesia probatum. Praesertim vero dum E.mus Vir sacrum solemne peragit, praeter gregorianum, non alius recipitur cantus quam qui, solis vocibus, ut moris est in Pontificis Maximi et PP. Cardinalium choris. Cantores vero, quum numero, tum arte nihil desiderandum relinquant.

III. Sacra Congregatio Caeremonialis declarat, singulare et non communem festi alicuius celebritatem, de qua superius facta mentio est, tunc haberi quum rariora quaedam solemnia magno apparatu densâque populi frequentia celebrantur, quemadmodum in prima triduana supplicatione post beatificatinem, aut dierum octo post canonizationem; itemque in saeculari aliqua commemoratione, et similibus. Quod si solemnitas indicata fuerit in triduum, extremo tantum die haberi poterunt pontificalia E.mi Viri; si in dies octo, poterunt haberi ter.

Si quis autem purpuratus Pater, occasione peculiaris festi, velit pontificalia exercere in ecclesia sui tituli, aut si cupiat sacris ibidem solemniter assistere, quod quidem diaconis etiam Cardinalibus in propria ecclesia competit

ecclesiarum rectores omnia et singula disponenda curent iuxta praescripta superius.

IV. Ad Missam privatam in publicis Urbis ecclesiis ne invitetur PP. Cardinalium quisquam, sive ex ordine episcoporum aut presbyterorum, sive, etiam *posito privilegio*, ex ordine diaconorum, nisi ante mature fuerit perpensum, quae sit et quanta festi solemnitas, quae templi dignitas, ambitus, qualitas; sintne omnia rite parata atque disposita, ita ut purpuratus Pater, eo quo decet honore et cultu excipi, tractari deducique possit, retentis ad unguem S. rituum praescriptis et caeremoniarum regulis.

V. Eadem plane serventur si quis Pater Cardinalis invitetur ad benedicendum populo solemniter cum Augustissimo Sacramento. In eiusmodi ritu, ad quem etiam rarius erunt invitandi purpurati Patres, illus curae esto, ut ministri sacri sint in aliqua Ecclesiae dignitate constituti; inferiores autem clerici et numero et qualitate commendabiles. Ad novendiales vero, vel triduanas supplicationes, etiamsi solemniores (exceptis casibus n. III relatis), non erunt invitandi quotidie PP. Cardinales; ac ne ultimo quidem die, nisi forte id sacrae commemorationis magnitudo splendidiorque apparatus postulet.

Ceterum ad quaevis solemnia ecclesiarum Urbis rectores ne invitent purpuratos Patres, nisi auditis prius apostolicarum caeremoniarum aut praefecto, aut magistris.

VI. Absolutionis ritus, post Missam de requie ab episcopo aut presbytero celebratam, non est a Patre Cardinali ordinis episcoporum aut presbyterorum peragendus, nisi quum iusta funebria persolvantur aut Summo Pontifici, aut purpurato Patri, aut catholico Principi; vel etiam sicubi solemnior fiat commemoratio omnium fidelium defunctorum; item pro insigni aliqua communitate, vel publicum ob aliquem et lacrimabilem casum, modo omnia accurate serventur, quae supra dicta sunt, de templi conditione, de ministrorum dignitate, peritia et numero, deque genere cantus.

VII. Haud par est invitari Episcopos ad pontificalia sive Missae sive vesperarum, *ubi nulla aequa suppetat* ratio verae solemnitatis, aut ubi non ante fuerit cautum diligenter, ne forte peragendis iis ritibus vel angustia loci obstet, vel inservientium conditio vel impar numerus. Quapropter Sacra Congregatio monet omnes et singulos ecclesiarum Urbis rectores, ut, ad episcopalis dignitatis tutelam, quae circa templi decus et amplitudinem, quae circa solemniorem festi rationem, sacrorum ministrorum aliorumque inservientium qualitatem et numerum superius praescripta sunt, ea convenienter aptent iis casibus, in quibus invitare episcopum cupiant, sive ad sacra illa solemnia, sive etiam ad Missae privatae celebrationem aut ad benedicendum populo cum Augustissimo Sacramento, aut ad husiusmodi alia.

Quae omnia a Sacra Congregatione Caeremoniali statuta et approbata in comitiis habitus in Aedibus Vaticanis, die XXIII mensis aii Man. MCMII, et per me infra scriptum Cardinalem Sacrae Congregationi Caeremoniali Praefectum relata ad S.mum D. N. Leonem XIII Pont. Max., Sanctitas Sua rata habuit et confirmavit die XXX eiusdem mensis et anni. — A. Card. Oreglia a Sancto Stephano, *S. Congr. Caerem. Praefectus.* – L. Grabinski, *Secretarius.*

QUESITI MINORI

9. – Il vescovo della diocesi N. N. nell'anno 1924 per decreto, che non so per quale motivo non fu affatto comunicato, nominò vari esaminatori prosinodali. Il successore, vicario capitolare sede vacante, considerando ancora valido il decreto potrebbe sanarne il difetto, comunicandolo e facendo prestare il giuramento *de munere fideliter exercendo*, ai nominati cinque anni fa?

R. Certo che no. È un *negotium infectum*, da parte del vescovo defunto, dal quale nulla consegue in favore dei nominati: potrebbe e anzi dovrebbe presumersi che il vescovo stesso abbia revocata la nomina, e ad ogni modo, non eseguendola ha voluto o permesso che non avesse effetto. Il vicario capitolare dunque non avrebbe da eseguire ma da far da capo; e da sè non lo può fare: può soltanto domandare opportune facoltà alla Sacra Congregazione del Concilio.

10. – Che forza ha, canonicamente, l'espressione « servatis de iure servandis »?

R. È di per sè un semplice richiamo delle norme che governano il negozio di cui si tratta, sia per la validità che per la liceità. Quindi non costituisce una clausola invalidante, o come suol dirsi, sotto condizione *sine qua non*, a meno che non sia esplicitamente manifestata tale la volontà del rescrivente. In genere deve presumersi che ha lasciato ai « servanda » il valore e grado che hanno da sè.

11. – In queste regioni del Brasile, dove le parrocchie hanno estensioni enormi, il parroco deve, molte volte, abbandonare la sede per recarsi a visitare i vari gruppi di fedeli sparsi qua e là, in un vasto territorio. Se la parrocchia è affidata ad una Congregazione religiosa, generalmente, durante l'assenza del sacerdote, rimane in casa un fratello converso. Finora, arrivando in chiesa qualche defunto, nell' assenza del sacerdote, il fratello converso faceva l'esequie (naturalmente tralasciando le parti riservate al sacerdote), tanto perchè non si portasse alla sepoltura un fedele come se fosse un pagano.

Ora, è sorto il dubbio circa la liceità di questa pratica. Si domanda: può un fratello converso, nell'assenza del sacerdote, fare le esequie di un defunto?

R. Il Rituale contempla al n. 19 del tit. VI, c. 3 solo il caso del *diacono* che faccia le esequie « de Ordinarii vel Parochi licentia, gravi de causa concedenda quae in casu necessitatis legitima praesumitur », e vuole che il diacono in tal caso eseguisca, *servatis servandis* (per esempio quanto al *Dominus sobiscum*) tutto il rito dell'esequie com'è descritto. Il converso, nel caso, come potrebbe regolarsi? Quali sono le parti riservate al sacerdote, che tralascia? E quali ritiene « non riservate »? Anche il semplice ricevere la salma, il *Non intres*, sono tutte cose fatte *in rappresentanza della Chiesa* e non possono permettersi a chi non è almeno diacono. Se si tratta di recitare pie preghiere e salmi senza vesti sacre, è certo permesso a ogni fedele; ma crediamo bene che il converso nel caso faccia molto di più, e ciò non ci sembra lecito. Dunque la consuetudine non è da tollerarsi, e dovrà provvedersi in altro modo alla necessità.

12. – Premesso che nella Forania vi sono 10 parrocchie con un parroco-abate di ex-collegiata, due arcipreti, sette parroci, dei quali uno è il vicario foraneo, quattro sacerdoti, si domanda: 1° Nell'esequie, ossia nel *corteo funebre*, chi ha il diritto di precedenza: il vicario foraneo, o il parroco titolare della parrocchia in cui si svolgono l'esequie? 2° Il vicario foraneo ha la precedenza anche sul parroco-abate nell'esequie che si svolgono nelle altrui parrocchie, quando costui interviene senza insegne, ossia come parroco privato?

R. Ad 1° Il vicario foraneo, ma non sul celebrante, chiunque esso sia. Ad 2° Se l'abate-parroco non rappresenta la collegiata, non sussiste più alcuna ragione di dubitare della precedenza del vicario foraneo nel caso.

13. – Il sacerdote N. N. apparteneva al Capitolo della Collegiata come mansionario, cioè sottoposto immediatamente ai canonici. Promosso ad una Parrocchia della Diocesi, *esce dal Capitolo*.

Ora avendo rinunziato alla Parrocchia e ritiratosi nel suo paese, domanda: Rientra di pieno diritto nel Capitolo, oppure deve fare la domanda e aspettare la decisione?

R. È troppo chiaro che una volta *uscito*, per rientrare ha bisogno di nuova nomina e investitura, anche se il suo posto non sia stato preso da un altro.

14. – Quando viene prescritta come colletta ordinaria quella *pro Papa* insieme con quella per la propagazione della Fede, quale delle due deve precedere, se l'*Ordo Diocesano* non lo indica?

R. La colletta *pro Papa*, giusta il consueto ordine del Messale.

15. – Nelle indicazioni per la Messa del Sacro Cuore per il 1° venerdì, 6 febbraio, il calendario diocesano prescrive, come 2ª orazione *tantum* quella *pro Papa* nella ricorrenza dell'Elezione.

È esatto?

R. Certamente; questa Messa, anche senza canto, ha il privilegio della votiva cantata *pro re gravi*, e vi si fa solo la commemorazione della doppia di II classe, si dicono però le collette imperate *pro re gravi*. Il vescovo diocesano avrà considerata tale in questa circostanza la *pro Papa*: altrimenti doveva dirsi *unica* orazione.

16. – Applicando i privilegi concessi alla festa del Sacro Cuore *infra annum*, fuori del suo giorno, devono recitarsi le collette nelle messe private?

R. Eccetto il primo venerdì del mese, la detta Messa segue le leggi delle votive, e debbono recitarsi le collette ordinarie dopo quelle (2ª e 3ª) del giorno corrente.

17. – Applicando gli stessi privilegi, per la festa in S. Luigi Gonzaga, *extra Dominicam*, deve recitarsi il *Credo* almeno nella messa solenne?

R. Se il *Credo* non è autorizzato dalla Messa del giorno, commemorata in detta Messa di S. Luigi, non può dirsi, neppure nella solenne.

18. – Nei giorni in cui si permette la Messa conventuale *pro Defunctis*, si può celebrare detta Messa, anche quando per privilegio ottenuto, la Messa è unica e non si celebra *pro Benefactoribus*, ma per privati?

R. Atteso il privilegio di applicarla pei privati, ed essendo permessa la *pro Defunctis* cessa ogni difficoltà.

19. – Il cappellano dell'Ospedale Civile ed il suo asistente, ambidue canonici capitolari, si possono equiparare all'arciprete e cooperatori in ordine delle presenze corali; dimodochè sieno giudicati presenti e possano percepire le distribuzioni corali in quelle ore in cui sono impediti di assistere nel Coro per attendere d'urgenza all'assistenza degli ammalati?

R. Se l'ospedale è esente dalla giurisdizione parrocchiale, ossia forma parrocchia a sè, e il cappellano è veramente loro curato, sembra che possa applicarsi detto canone, non distinguendosi fra parroco della cattedrale e fuori di essa. Altrimenti sembra di no, e occorre un particolare indulto.

20. – Chiedo: *a*) Se vi sia qualche decreto dei S. Riti proibente il *Libera* e l'assoluzione al tumulo o al Cimitero nei giorni di domenica? *b*) Se in tal giorno dopo una messa non di *Requiem* si potrà dare l'assoluzione con *Libera* da un altro sacerdote diverso dal celebrante e senza l'apparato del tumulo?

R. Basta a risolvere i quesiti, il principio che le esequie pei defunti, anche « cum effertur corpus », non possono farsi nei giorni festivi in cui è proibita la Messa cantata esequiale *praesenti cadavere*, se non dopo il vespro di detta festa. Quali siano quei giorni lo dice la rubrica in capo al Messale (*Addit.*, III, n. 4); nessuna estensione è stata, fatta nè crediamo che sia per farsi, a tutte le domeniche.

BREVI RISPOSTE

7. – Si possono benedire le corone, le medaglie, le immagini prima della vendita, atteso il canone 1150 del Codice.

8. – Nella deposizione del SS.mo Sacramento dall'ostensorio si deve genuflettere *unico genu* solo prima di porre l'Ostia grande consacrata nella teca, dopo aperta questa, e di richiudere la porticina del Tabernacolo.

9. – Il *lavabo* nelle Messe solenni dei defunti deve farsi non dal diacono e suddiacono, ma dagli accoliti.

10. – Il Diacono nelle Messe solenni prima d'incensare il celebrante, dopo cantato l'Evangelo, non deve genuflettere sul gradino infimo dell'altare.

11. Il sacerdote dopo data la Santa Benedizione con la pisside, deve genuflettere dalla predella dell'altare prima di scendere a dire il « Dio sia benedetto... ».

12. – Se nella Santa Messa c'è il fervorino prima della Santa Comunione, il *Confiteor* si suole recitare prima del fervorino. Il *Misereatur* ecc. dopo, dovendo fare atto unico con la distribuzione del Sacramento.

13. – Gli accoliti soli, se manca il cerimoniere, devono andare al banco, dove si siedono i ministri col celebrante nelle messe solenni, per aggiustare le pianete e dalmotiche.

Nel *Credo* gli accoliti devono recarsi presso il banco dei ministri per aiutarli..... dopo che il diacono ritorna dopo di aver portata la borsa all'Altare?

14. – Nel fare l'acqua santa non è prescritta la quantità di sale: basta che possa sciogliersi comodamente. Non è bene fare l'acqua santa solo con la stola violacea senza cotta, neppure in privato. (Cfr. *Rituale*, tit. VIII, c. 1, n. 6; c. II).

RECENSIONI

SIGNORELLO N., *Lexicon peripateticum philosophico-theologicum*, in quo scholasticorum distinctiones et effata praecipua explicantur. – Editio quinta, accurate recognita et emendata, Roma, Pustet, lire 25.

I rari pregi di quest'opera sono ben noti ai professori di filosofia e di teologi che ne hanno insistentemente sollecitato la quinta ristampa.

Ed invero è oggetto di sincera ammirazione tanta ricchezza e tanta chiarezza di concetti in così breve mole; nè se ne potrebbe trovare il segreto se non nel sicuro dominio della materia ed insieme nella singolare perizia e lunga pratica didattica del rimpianto Autore.

Per fare un cenno della grande utilità pratica di questo Lessico, noteremo che, ordinato alfebeticamente, passa in rivista nella prima parte di ogni lettera tutti i più importanti vocaboli usati in filosofia e teologia (ben più di un migliaio in tutto), facendone l'accurata per quanto concisa definizione, e l'esatta *distinzione* a rigore della più sicura tradizione scolastica. Nella seconda parte, poi, di ogni lettera spiega con chiarezza, meravigliosa in tanta concisione, oltre seicento detti, sentenze od aforismi (*effata*) della Scuola classica, dai peripatetici ai SS. Padri (il Nazianzeno, il Damasceno, sant'Ambrogio, sant'Agostino, sant'Anselmo, il beato Alberto M., ecc.), fino al dottore Angelico ed a san Bonaventura, le opere dei quali sono largamente citate nelle note che costituiscono perciò un valido sussidio bibliografico per lo studioso. Nè la salda convinzione scolastica dissuade l'A. dal ricordare all'occasione i sistemi filosofici più moderni, indicandone con tocco reciso il bene e criticandone con autorevole sapienza gli errori.

Per tali ed altre doti, quest'Opera può riuscire di prezioso aiuto agli stessi insegnanti; ma sovratutto è utilissima agli studenti di Filosofia e Teologia, che con gran vantaggio ed assoluta tranquillità possono farvi frequente ricorso nelle loro dubbiezze, durante l'anno scolastico.

Ma, in modo particolare nell'imminenza degli esami di laurea, l'attenta lettura di questo *Lexicon* sarà per loro una preparazione di sicuro successo, colmando ogni lacuna e chiarendo schematicamente ma esaurientemente tutta la materia di esame.

Dott. V. V. T.

FATTI DEL MESE

Il 2 gennaio l'« Osservatore Romano » pubblicò la legge monetaria dello Stato della Città Vaticana, la quale in 7 articoli dà esecuzione alla Convenzione stipulata col Regno d'Italia, il 2 agosto, che i nostri lettori già conoscono: in più segue una minuta descrizione dei nove tipi di monete, che ancora, mentre scriviamo, non sono state poste in circolazione.

Il 3 gennaio alla presenza del Santo Padre fu fatto il resoconto finale pei monumentali abbellimenti della chiesa, ora basilica, di S. Carlo al Corso in Roma a celebrazione del cinquantenario sacerdotale pontificio: furono raccolte lire 2.780.000 e, coperte tutte le spese, consegnato il sopravanzo, di lire 20.000, al Santo Padre che lo destinò alla costruenda

residenza della Delegazione Apostolica di Africa. La sera di giovedì 8 gennaio l'« Osservatore Romano » pubblicò il testo dell'enciclica sul matrimonio cristiano, e se ne svegliò subito un'eco poderosa in tutto il mondo, specialmente di lingua inglese, ove fu immediatamente rilevato il contrasto fra la saldezza veramente totalitaria della dottrina promulgata dal Papa, con le vacillanti e ambigue « indicazioni » della decennale conferenza dei vescovi anglicani radunati a Londra nel palazzo di Lambeth lo scorso ottobre, circa il divorzio e il « controllo delle nascite », indicazioni espressivamente qualificate di « porta aperta »; tra le adesioni più significative furon certo quelle che la giurisprudenza, per mezzo del senatore Longhi, procuratore generale presso la Suprema Corte, e la scienza medica, per bocca di clinici come E. Pestalozza, sociologi come il Goyau, si affrettarono ad arrecare alla parola del Papa. La Scienza che si vede avvalorata dalla Fede.

Si annunzia la costituzione d'un Comitato internazionale per celebrare il 40° della enciclica *Rerum Novarum* (15 maggio 1891).

Il 1° dell'anno il Capo del Governo inviò per radio un messaggio di pace e amicizia al popolo degli Stati Uniti facendo apologia efficace dell'opera del Fascismo; il 7 gennaio visita del capo del governo ellenico Venizelos a Mussolini; il 12 gennaio fu presentato al Consiglio dei ministri lo *schema* di testo unico su la legislazione attuale circa gli assegni al clero; interessanti dati statistici comunicano che al 31 dicembre la popolazione italiana comprendeva 42 milioni e 874.801 abitanti, con un coefficiente di natalità del 26 per mille; il *deficit* finanziario toccava ormai il miliardo. La crociera atlantica ripresa il 5 gennaio col trasvolamento dell'Oceano da Bolama a Port Natal, si compieva con 11 apparecchi il 15 alla capitale brasiliana, sollevando un interesse veramente mondiale: le perdite, sempre dolorose, furono di due apparecchi e di cinque vite umane. Il 24 gennaio le truppe italiane occuparono l'oasi di Cufra, ponendo termine all'ostilità dei Senussi.

All'estero: il disegno dell'on. Briand per una federazione degli Stati d'Europa, va colorendosi anche oltre le aspettative del suo creatore: infatti nella sessione del 17 gennaio l'invito fu esteso a tutti gli Stati stessi, anche ai Soviety, alla Turchia e Islanda, che non fan parte della Lega delle Nazioni; il 21 fu poi approvato l'inquadramento del disegno stesso nella opera della Lega suddetta, « per impedire qualunque ricorso alla forza ». La Lega a sua volta approvò il progetto per la Conferenza internazionale sul disarmo, da convocarsi il 2 febbraio 1932. Altre decisioni notevoli della Lega furono quelle prese su la denunzia delle violenze commesse nell'Alta Slesia polacca a danno dei tedeschi durante le elezioni del settembre (fu cioè risolto che nella prossima sezione di maggio la Polonia riferisca su le sanzioni che prenderà contro i colpevoli) e su la denunzia della schiavitù nella Liberia (la repubblica creata dagli schiavi liberati!) ove fu constatata e deplorata la forma di pegno personale e lavoro forzato; ma nella Russia sovietica c'è del peggio.

A Londra continuano le discussioni alla Tavola Rotonda per la costituzione da darsi all'India; che si tratti della fase conclusiva lo mostra il fatto ben lodevole della liberazione di Gandhi e altri capi del movimento nazionalista, avvenuta domenica 25.

In Francia, dopo la caduta del neonato ministero Steeg, il 27 si ricostituisce il ministero Laval–Tardieu.

Sono defunti: il 6 il maresciallo Joffre a Parigi; il 21 l'insigne archeologo Orazio Marucchi, a Roma.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16